



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 11-07-2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019 - AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventitrè il giorno undici del mese di Luglio alle ore 15:00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	CREMONINI MAURIZIO	Presente	14	GIOVANNELLI GIOVANNI	Assente
2	GIORDANI FRANCESCO	Presente	15	ANASTASIO ANTONIO	Presente
3	IACOANGELI MAURO	Presente	16	LEONI ELEONORA	Presente
4	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente	17	ROSSI GIANCARLO	Assente
5	LUDOVICI EDELVAIS	Presente	18	LUDOVICI CALLIOPE	Presente
6	MONTESI ALBERTO	Presente	19	ERRIU SIMONE	Presente
7	COFANO ANTONIA	Presente	20	CARATELLI SANDRO	Assente
8	SARRECCHIA DAVIDE	Presente	21	VOLANTE CASSANDRA	Assente
9	MONTESI MAURICE	Presente	22	MARI ALESSANDRO	Assente
10	MICOLI EMANUELA	Presente	23	TEDESCO ROBERTA	Assente

11	ORTOLANI VERONICA	Presente	24	VITA LUCA	Presente
12	ROMA RICCARDO	Presente	25	MARTINELLI NIKO	Presente
13	MARCUCCI FRANCO	Presente			

PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6

Assume la Presidenza il SIG. FRANCESCO GIORDANI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Estero, Ferrante, Quartuccio, Centore, Orakian, Bardi.

Presenza il dirigente dell'Area 2 Economico – Finanziaria, dott.Floridi

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale;

Considerato che si rende necessario aggiornare alcuni articoli del suddetto Regolamento in funzione della normativa vigente;

Visto il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 29.09.2020;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del regolamento CUP con aggiornamento e/o inserimento dei seguenti articoli:

NR. ARTICOLO	REGOLAMENTO IN VIGORE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
Art. 40: Modalità e termini per il pagamento del canone	1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee , il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 350/00 (trecentocinquanta/00) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 – tre - rate) con importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione.	1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee , il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 250/00 (duecentocinquanta/00) il pagamento sarà effettuato in massimo 4 rate (massimo 4 – quattro - rate) di pari importo da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione. 2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti , il

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti

, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, **in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione**; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro **il 30 aprile**; per importi superiori a **Euro 1.000/00 (mille)** è ammessa la **possibilità del versamento in quattro rate**, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre** sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va

pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, **in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione**; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro **il 30 aprile**; per importi superiori a **Euro 250/00 (duecentocinquanta/00)** è ammessa la **possibilità del versamento in quattro rate**, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre** sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come

	<p>effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p> <p>8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, attraverso la piattaforma PAGO PA.</p> <p>9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.</p> <p>10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione</p>	<p>modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, attraverso la piattaforma PAGO PA o attraverso altro strumento stabilito dall'Ente.</p> <p>9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.</p> <p>10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione</p>
<p>Articolo 49: Passi carrabili e accessi a raso</p>	<p>1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per manufatto si intende un'opera visibile e, come tale, pertanto misurabile, che abbia l'attitudine ad agevolare l'accesso dei</p>	<p>1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per manufatto si intende un'opera visibile e, come tale, pertanto misurabile, che abbia l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, realizzata su suolo pubblico o su suolo</p>

	<p>veicoli alla proprietà privata, realizzata su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.</p> <p>4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile e agli accessi a raso regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.</p> <p>6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.</p> <p>7. Le occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso regolarmente autorizzati così come disciplinate dal presente articolo non sono soggette al canone conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 49, del 04.12.2001.</p>	<p>privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.</p> <p>4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile e agli accessi a raso regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.</p> <p>6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.</p> <p>7. Le occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso regolarmente autorizzati così come disciplinate dal presente articolo, sono soggette al canone.</p> <p>8. Così come stabilito dall'art. 32 c. 17, i passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap sono esenti.</p>
<p>Articolo 81: Modalità e termini per il</p>	<p>1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice</p>	<p>1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto</p>

pagamento del canone

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi **Euro 1.000/00(mille)** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 – **quattro** - rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a **Euro 1000/00(mille)** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30.04 – 31.07 – 31.10 – 31.12;

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. per importi superiori a Euro 1000 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.07 – 31.10 – 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; Qualora l'importo del canone superi **Euro 250/00 (ducentocinquanta/00)** è ammessa la **possibilità del versamento in massimo quattro rate** (massimo 4 – **quattro** - rate) di pari importo da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; Per importi superiori a **Euro 250/00 (ducentocinquanta/00)** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30.04 – 31.07 – 31.10 – 31.12;

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a Euro **250/00 (ducentocinquanta/00)** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.07 – 31.10 – 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la

	<p>Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.</p> <p>7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.</p> <p>8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5 (cinque).</p> <p>9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.</p> <p>10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 85 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.</p> <p>11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p>	<p>variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.</p> <p>8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5 (cinque).</p> <p>9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difettose la frazione decimale è inferiore acinquanta centesimi diEuro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.</p> <p>10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 85 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.</p> <p>11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p>
--	--	---

Visto lo statuto dell'ente e il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale agli atti d'ufficio;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Si procede a votazione palese con il seguente esito:

voti favorevoli:16

Voti contrari: 0

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di aggiornare il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con aggiornamento e/o inserimento dei seguenti articoli:

NR. ARTICOLO	REGOLAMENTO IN VIGORE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
<p>Art. 40: Modalità e termini per il pagamento del canone</p>	<p>1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 350/00 (trecentocinquanta/00) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 – tre - rate) con importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione.</p> <p>2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 1.000/00 (mille) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.</p> <p>3 Nel caso di nuova concessione</p>	<p>1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 250/00 (duecentocinquanta/00) il pagamento sarà effettuato in massimo 4 rate (massimo 4 – quattro - rate) di pari importo da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione.</p> <p>2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un' unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 250/00 (duecentocinquanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.</p> <p>3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il</p>

ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, attraverso la piattaforma PAGO PA.

9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il

ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, attraverso la piattaforma PAGO PA o attraverso altro strumento stabilito dall'Ente.

9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata **possono essere**

	<p>soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.</p> <p>10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione</p>	<p>sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione</p>
<p>Articolo 49: Passi carrabili e accessi a raso</p>	<p>1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per manufatto si intende un'opera visibile e, come tale, pertanto misurabile, che abbia l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, realizzata su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.</p> <p>4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è</p>	<p>1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per manufatto si intende un'opera visibile e, come tale, pertanto misurabile, che abbia l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, realizzata su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.</p> <p>4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modificadell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del</p>

	<p>soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile e agli accessi a raso regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.</p> <p>6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.</p> <p>7. Le occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso regolarmente autorizzati così come disciplinate dal presente articolo non sono soggette al canone conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 49, del 04.12.2001.</p>	<p>Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile e agli accessi a raso regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.</p> <p>6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.</p> <p>7. Le occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso regolarmente autorizzati così come disciplinate dal presente articolo, sono soggette al canone.</p> <p>8. Così come stabilito dall'art. 32 c. 17, i passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap sono esenti.</p>
<p>Articolo 81: Modalità e termini per il pagamento del canone</p>	<p>1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.</p> <p>2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 1.000/00(mille) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 – quattro - rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;</p> <p>3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 1000/00(mille) è</p>	<p>1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.</p> <p>2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; Qualora l'importo del canone superi Euro 250/00 (ducentocinquanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in massimo quattro rate (massimo 4 – quattro - rate) di pari importo da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;</p> <p>3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; Per importi superiori a Euro 250/00 (ducentocinquanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in</p>

ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30.04 – 31.07 – 31.10 – 31.12;

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. per importi superiori a Euro 1000 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.07 – 31.10 – 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5 (cinque).

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale

quattro rate scadenti il 30.04 – 31.07 – 31.10 – 31.12;

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a Euro **250/00 (ducentocinquanta/00)** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.07 – 31.10 – 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5 (cinque).

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano

<p>è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.</p> <p>10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 85 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.</p> <p>11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p>	<p>applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 85 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.</p> <p>11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p>
--	---

1. di dare atto che il regolamento allegato entra in vigore dal 01.01.2023;
2. di demandare al Responsabile la pubblicazione del Regolamento sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente;

Stante l'urgenza, si procede a votazione palese con il seguente esito:

voti favorevoli:16

Voti contrari: 0

Astenuti: 3 1 (Leoni, Vita, Martinelli)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

AREA 2 - AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 25-05-2023

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

- :

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 25-05-2023

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL PRESIDENTE
SIG. FRANCESCO GIORDANI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005